



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

Al Comitato Centrale per l'Albo  
SEDE

Alle Associazioni di categoria  
dell'autotrasporto merci e  
viaggiatori

All'UNASCA

Alla CONFARCA

Oggetto: DPCM 12 giugno 2020. Emergenza Virus COVID-19. Corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. Sedi per lo svolgimento dei corsi in presenza.

Sono pervenuti a questa Direzione generale numerosi quesiti circa i criteri comportamentali da adottare, in relazione alla ripresa dei corsi di formazione di cui all'oggetto, nel caso in cui la sede a disposizione dell'ente non sia tale da consentire il rispetto delle linee guida cui si è fatto rinvio con la nota prot. 9972 del 15 giugno u.s., soprattutto per ciò che attiene al "distanziamento sociale".

Nel permanere dell'attuale fase emergenziale e per snellire le procedure e consentire la ripresa dell'attività formativa *de qua*, si ritiene che i soggetti erogatori dei corsi che si trovino nelle predette condizioni possano utilizzare aule idonee, ancorchè non preventivamente autorizzate da questa Amministrazione e purchè siano dotate del necessario requisito di "agibilità".

A tal fine, la richiesta di attivazione del corso, ovvero quella della sua ripresa dopo la sospensione, dovrà esplicitare che la sede propria dell'ente non è idonea rispetto a quanto previsto dalle linee guida prot. 3320 del 23 maggio 2020, ed essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del responsabile del corso stesso redatta secondo il fac-simile già in uso e compilato in ogni sua parte – che si allega – integrato da un'ulteriore dichiarazione: ***“che i locali consentono l'applicazione delle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la ripresa delle attività didattiche adottate con prot. 3320 del 23 maggio 2020”***.

Resta inteso che qualora le predette linee guida dovessero essere integrate o modificate, occorrerà che la dichiarazione faccia riferimento alle nuove disposizioni.

Infine, per formalizzare le autorizzazioni delle sedi utilizzate in questa fase di emergenza, gli enti dovranno poi trasmettere – entro 10 giorni dalla prima richiesta – la consueta istanza in bollo corredata del citato Allegato 1 della circolare n. 8/2013, a cui seguirà regolare “autorizzazione sede” rilasciata da questa Direzione generale.

La suddetta richiesta di autorizzazione non è necessaria se detta sede sarà utilizzata, in via eccezionale, solo per lo svolgimento di un solo corso; in tal caso, la domanda di attivazione – o di ripresa dopo la sospensione – dovrà esplicitare tale circostanza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Vincenzo Cinelli)